

**COMUNE DI ROURE
PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 IN DATA 16.9.2004

INTEGRATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 IN DATA 26.5.2006

INTEGRATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 IN DATA 2.2.2007

INTEGRATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 IN DATA 7.6.2012

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto dalle fermate programmate alla sede scolastica e viceversa:
 - dei bambini della scuola materna
 - degli scolari delle scuole elementari
2. Il servizio sarà assicurato a tutti i residenti nelle frazioni Castel del Bosco, Balma, Villaretto e nelle borgate, Combal, Vignal, Villaretto Sup. Gleisolles, Flandre Piccolo Faetto e Gran Faetto.
3. Per quanto riguarda il servizio relativo al trasporto degli studenti della scuola media, non essendo presente sul territorio del Comune di Roure la scuola di tale grado, il Comune stesso ha approvato due convenzioni: per gli studenti che frequentano la Scuola Media nel Comune di Perosa Argentina si provvederà al pagamento dell'abbonamento di andata e ritorno e per gli studenti che frequentano la Scuola Media nel Comune di Finestrelle si provvederà al pagamento dell'abbonamento per il solo viaggio di ritorno, non esistendo in questo caso servizio di linea adeguato all'orario scolastico.
4. Non avranno diritto a beneficiare del servizio di trasporto scolastico ed al pagamento dell'abbonamento di cui al precedente art. 1 comma 3, gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare che vanta un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei confronti del Comune di Roure;
5. Non verranno ammessi al servizio gli studenti che frequentano scuole medie diverse da quelle indicate al comma 3.

Art. 2

Modalità per la gestione del servizio

1. Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal Comune che vi provvedere tramite gestione diretta.

Art. 3

Beneficiari del servizio

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni o i bambini abitanti nel Comune e frequentanti la scuola sita nel territorio comunale

iscritti alla scuola elementare od iscritti alla scuola materna Juvenal in fraz. Roreto.

2. possono altresì beneficiare del servizio di trasporto scolastico, ferma restando la disponibilità dei posti e su richiesta dei genitori o aventi patria potestà, anche i non residenti purchè venga garantita la presenza di parente residente nel Comune nei luoghi di fermata.
3. l'ammissione al servizio deve essere richiesta da almeno uno dei genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dagli Uffici Comunali, entro il 30 luglio di ogni anno.

Le richieste presentate oltre tale termine potranno essere soddisfatte se e in quanto compatibili con l'organizzazione già in essere del servizio stesso e con i posti disponibili.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori, nonché gli ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino nel numero massimo di 5.

L'iscrizione al servizio ha validità annuale, eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta.

La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Art. 4 **Contribuzione delle famiglie**

1. il servizio di trasporto degli alunni, non rientrante fra i servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 (G.U. 17/01/1984 N. 16) dovrà essere assicurato tendenzialmente gratuitamente ma, quando esigenze di bilancio non lo consentano, potrà essere assoggettato alla contribuzione delle famiglie. Tale atto sarà adottato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La contribuzione delle famiglie, in ogni caso, per agevolare la fruizione del trasporto alunni, non potrà essere superiore alla media delle contribuzioni richieste per servizi a domanda individuale. A richiesta degli interessati potranno essere accordate, in applicazione e con le procedure di cui al Regolamento Comunale previsto dall'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241, particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione alle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno.
3. nel caso in cui più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare usufruiscano del servizio, si prevedono le eventuali riduzioni previste dalla specifica deliberazione della Giunta.

Art. 5 **Modalità di pagamento**

1. Il pagamento della contribuzione delle famiglie, potrà essere fatto in unica soluzione con bollettino postale pre-compilato entro la data indicata nel bollettino medesimo, ovvero in quattro rate scadenti nei mesi di novembre, gennaio, marzo e maggio.
2. a titolo di cauzione è fatto obbligo di un versamento anticipato di Euro 10,00 alle utenze interessate all'atto dell'iscrizione, utilizzando il pagamento

anticipato delle contribuzioni. Tale cauzione non è dovuta da coloro che effettueranno il versamento in un'unica soluzione, mentre, in caso contrario, sarà conguagliato alle utenze nell'ultima rata.

3. il versamento della contribuzione di cui al comma precedente dovrà essere effettuato in contanti presso l'Ufficio scuola.
4. non si darà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata fruizione del servizio fino all'accoglimento da parte del Comune dell'istanza dell'utente scritta di rinuncia.
5. nel caso di cessazione dell'utilizzo del servizio, i genitori dovranno dare immediata comunicazione scritta all'ufficio Comunale competente.
6. Per le riscossioni coattive trova applicazione l'art. 69 del D.P.R. 28/1/1988 N. 43, e s.m.i.

Art. 6 Comportamento utente

1. Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi.
2. L'Amministrazione Comunale segnalerà pertanto ai genitori degli alunni gli eventuali comportamenti scorretti da questi tenuti affinché la famiglia possa attuare un'opera di persuasione verso il proprio figlio per far prevalere il buon senso, lo spirito civico e la collaborazione.
3. Qualora dovesse pervenire un'ulteriore segnalazione relativa allo scorretto comportamento dell'alunno, sarà revocato al medesimo l'utilizzo del servizio.

CAPO II

GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

Art. 7 Assunzione diretta del servizio

1. Il servizio viene assunto in via generale in gestione diretta dal Comune.
2. La Giunta Comunale:
 - determina gli itinerari, gli orari ed i luoghi di fermata in cui detto servizio sarà svolto
 - Assegna le fermate ai singoli utenti in base alla loro residenza.
3. per usufruire del servizio gli utenti dovranno trovarsi esclusivamente nelle fermate assegnate, come previsto dal precedente comma.
4. Al fine di tutelare la sicurezza degli utenti per quanto riguarda le fermate delle Borgate Gran Faetto, Villaretto Superiore, Gleisolle e Balma alta, in caso di avverse condizioni della strada per neve o ghiaccio, gli utenti verranno fatti salire e/o scendere rispettivamente alle fermate di Frazione Villaretto, Piazza Avis (utenti delle Borgate Gran Faetto, Villaretto Superiore e

Gleisolle) e frazione Balma, piazza fronte Bar "La Cioca" (utenti della borgata Balma Alta)

5. per quanto riguarda le fermate delle borgate Gran Faetto e Villaretto Superiore, nel caso l'utente preveda di non usufruire del trasporto per un numero di gironi superiori a uno deve darne comunicazione preventiva al Comune.
6. qualora non vengano rispettati i tempi previsti dal precedente comma 5 per un numero di volte superiore a 2 l'utente perde il diritto al trasporto.
7. in caso di iscrizione alla scuola in data successiva alla deliberazione della Giunta Comunale che stabilisce quanto previsto dal precedente comma 2) l'utente potrà usufruire del trasporto solamente se vi è disponibilità di posti
8. gli utenti potranno richiedere un cambiamento rispetto alla fermata assegnata dalla Giunta Comunale, ai sensi del suddetto comma 2, che verrà accolta solamente se vi è disponibilità dei posti. Qualora accolta dalla Giunta Comunale la nuova fermata assegnata non potrà essere oggetto di richiesta di cambiamento per tutta la restante durata dell'anno scolastico
9. nel sottoscrivere la domanda di ammissione al servizio i genitori si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio, in caso di impedimento devono espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento delegato ai sensi del comma 3 dell'art. 3. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista e all'accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.

Nel caso di alunni che frequentano le classi 4° e 5° della scuola primaria, la famiglia può autorizzare l'accompagnatore a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale famiglia si assume ogni responsabilità in merito.

Qualora il genitore o che da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo ed al termine del giro sarà consegnato alla scuola o in caso di chiusura portato in Comune, dove il genitore o chi da lui delegato potrà ritirarlo, ferma la facoltà del Comune di provvedere nei modi di legge. Al verificarsi della situazione sopradescritta l'utente perde il diritto al trasporto per un mese.

10. il servizio di assistenza sulla scuolabus, è volto a garantire la sicurezza nel trasporto dei bambini delle scuole dell'obbligo e viene obbligatoriamente garantito per i bambini della scuola dell'infanzia. Pur non essendo prevista l'obbligatorietà del servizio, lo stesso verrà di massima esteso anche ai bambini delle scuole elementari, compatibilmente con l'organizzazione del servizio.

Nei confronti dei bambini trasportati, l'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- a) cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;
- b) cura la consegna dei bambini della scuola dell'infanzia o della scuola primaria agli insegnanti o al personale ausiliario e, al ritorno cura il loro ritiro;

- c) non essendo previsto presso la scuola il servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, l'accompagnatore tratterrà sullo scuolabus i bambini sino all'arrivo degli insegnanti o del personale ausiliario.
 - d) Sorveglianza i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi;
 - e) Non deve consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati.
11. quando non è previsto il servizio di accompagnamento le operazioni di consegna e ritiro dei bambini alle insegnanti o al personale ausiliario, la consegna ai genitori o ai loro delegati sono svolte dall'autista.

Art. 8 **Caratteristiche dei veicoli**

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico dovranno avere le caratteristiche costruttive richieste per tale uso, rilevabili dal libretto di circolazione
2. in assenza del requisito prescritto dal precedente comma 1, dovrà essere acquisita specifica autorizzazione dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile

Art. 9 **Attività scolastiche ed extrascolastiche**

1. L'uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni è consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dal Comune.
2. La richiesta dell'autorità scolastica dovrà risultare da atto scritto ed a condizione:
 - che vi sia dettagliatamente riportato il programma e lo scopo della visita
 - che siano assunte dall'autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti anche ai fini dell'assicurazione
 - che l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio

Art. 10 **Assicurazione dei veicoli – assistenza**

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico dovranno essere coperti da assicurazione ai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990

Art. 11 **Responsabilità del servizio**

1. Al responsabile del servizio trasporto alunni, oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:
 - dell'assicurazione dei veicoli

- del bollo dei veicoli
- del possesso della prescritta patente D e del relativo certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) da parte dei conducenti dei veicoli
- della revisione periodica dei veicoli adibiti al trasporto scolastico

CAPO III

NORME FINALI

Art. 12

Soggetti con ridotta capacità motoria

1. Il trasporto dei bambini, degli alunni e degli studenti aventi ridotta capacità motoria potrà essere assicurato sia contemporaneamente che in forma esclusiva.
2. Il trasporto dei soggetti di cui al comma 1 dovrà essere sempre assicurato, nella forma da concordare con le famiglie, a totale carico del bilancio comunale.
3. con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere concordata, con le famiglie, la concessione di contributi straordinari di importo corrispondente alle spese che il Comune dovrebbe sostenere per il trasporto gratuito,

Art. 13

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.